

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANGANELLI, SCOZZARI, SCHETTINO, DEL GAUDIO,
NOVELLI, INCORVAIA, TRIONE, GAMBALE**

Norme per il passaggio nei ruoli dello Stato degli insegnanti tecnico-pratici stipendiati dalle province ed in servizio presso i licei scientifici e gli istituti tecnici statali

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È necessario porre fine ad una situazione che oggi si presenta piuttosto confusa e discriminatoria.

Sappiamo che i comuni e le province hanno degli impegni verso la scuola statale tra cui quello di fornire il personale non docente e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP).

In particolare, per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici, risulta che:

1) presso gli istituti tecnici industriali e professionali sono stipendiati dallo Stato;

2) presso gli istituti tecnici nautici, commerciali, per geometri ed i licei scientifici statali sono stipendiati dalle province.

Si rileva ancora che negli istituti tecnici commerciali, per geometri e nautici lavorano insegnanti tecnico-pratici sia provinciali che statali (secondo la disciplina insegnata).

Tale situazione non può più persistere.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha confermato per gli insegnanti tecnico-pratici provinciali lo stato giuridico dei docenti statali. Essi sono inseriti quali docenti

a pieno titolo nella scuola statale, fanno parte di tutti gli organi collegiali, compresi i consigli di classe.

L'essere stipendiati dalle province li discrimina rispetto ai colleghi docenti della stessa scuola.

Più volte le province hanno preteso, vantando la propria autonomia, il potere gerarchico su detto personale, ritenendo di poterlo gestire in luogo dei presidi in quanto anomali rispetto agli organici degli istituti tecnici industriali.

D'altra parte rispetto agli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dallo Stato (amministrazione) non si può pensare che il sopra citato personale possieda inferiori capacità e professionalità. Esso è stato, infatti, selezionato attraverso le seguenti procedure:

1) è stato confermato dalle amministrazioni provinciali previa richiesta di incarico rivolto ai presidi per un congruo numero di anni, sempre in qualità di fuori ruolo e ben vagliato anche dagli insegnanti titolari della cattedra;

2) ha superato uno specifico esame di concorso pubblico relativo al posto orario di insegnamento per la disciplina scelta;

3) ha superato il biennio di prova quale dipendente di ruolo soggetto ancora al giudizio (attitudinale, di capacità e professionalità) nuovamente espresso dai presidi.

Da circa dieci anni a questa parte la giurisprudenza amministrativa annovera annualmente decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato in cui sono coinvolti gli insegnanti tecnico-pratici provinciali.

Indice questo di un nutrito contenzioso che non giova né alla scuola né alla dignità professionale dei docenti interessati, i quali più volte hanno manifestato l'intenzione di poter esplicare la propria attività didattica serenamente, senza continue perplessità circa il proprio stato giuridico.

Sembra dunque più opportuno che, affinché la scuola stessa possa rispondere meglio a quei requisiti di efficienza che la società continuamente richiede, tutto il personale della scuola statale sia renumerato dallo Stato.

È impensabile che un lavoratore debba dipendere da due « datori di lavoro ».

Onorevoli colleghi, la situazione testé illustrata richiede una soluzione legislativa che peraltro non comporta oneri per la pubblica amministrazione ma addirittura uno sgravio di costi.

Considerati, infatti, i dispositivi delle leggi istitutive del normale numero di insegnanti tecnico-pratici ed assistenti di cattedra presenti negli istituti tecnici e nei licei scientifici, e cioè il regio decreto n. 1054, del 6 maggio 1923 e l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, si può affermare che l'onere che lo Stato dovrà sostenere sarà senz'altro inferiore all'attuale contributo versato alle amministrazioni provinciali. Invero, le diverse interferenze e variazioni di organici effettuate nel tempo dalle singole amministrazioni provinciali hanno prodotto una notevole riduzione numerica di detto personale, mentre in parallelo non è certamente diminuito il corrispettivo contributo dato dallo Stato alle amministrazioni provinciali in virtù degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

I presentatori della presente proposta di legge confidano, per le ragioni esposte, in una sollecita approvazione della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale con qualifica di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra in servizio presso gli istituti tecnici statali per geometri, commerciali, nautici e nei licei scientifici, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è a carico delle amministrazioni provinciali, viene assorbito nei ruoli del personale docente dello Stato, purché in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore e con anzianità continuativa di almeno due anni di servizio nel ruolo specifico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1, trasferito nei ruoli dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. È, altresì, mantenuto il medesimo posto orario di insegnamento occupato precedentemente, sempreché non esuberante.

ART. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dei contributi alle amministrazioni provinciali per le spese relative all'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

